

REGOLAMENTO (CE) N. 1040/2002 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2002

recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o progettate per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.
- (2) Gli Stati membri possono, in particolare, chiedere una partecipazione finanziaria comunitaria per misure specifiche, già adottate o progettate, per combattere le infezioni ad opera di organismi nocivi introdotti nel loro territorio. Il massimale di tale partecipazione finanziaria è fissato al 50 % della spesa ammissibile.
- (3) L'applicazione del regolamento (CE) n. 2051/97 della Commissione, del 20 ottobre 1997, recante modalità d'applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità⁽³⁾ per la «lotta fitosanitaria», ha dimostrato che occorrono modalità più specifiche; in particolare, è necessario rendere più precise le disposizioni relative alle informazioni che gli Stati membri devono presentare per giustificare la richiesta del contributo finanziario.
- (4) Le nuove modalità devono specificare le informazioni che gli Stati membri sono tenuti ad indicare nelle domande di partecipazione finanziaria della Comunità, in particolare la documentazione relativa al programma di eradicazione dell'organismo nocivo per il quale chiedono il contributo finanziario per la «lotta fitosanitaria».
- (5) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio⁽⁴⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo finanziario di tali misure è disciplinato dagli articoli 8 e 9 del regolamento summenzionato.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2051/97 deve quindi essere abrogato.

- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, le domande degli Stati membri per l'assegnazione del contributo finanziario comunitario per la «lotta fitosanitaria» di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della direttiva 2000/29/CE, devono essere presentate per iscritto entro il 30 aprile di ogni anno da parte dell'autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della suddetta direttiva, per essere esaminate nel corso dello stesso anno e devono essere inoltrate alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori, B-1049 Bruxelles, Belgio.

2. Le domande contengono le informazioni relative al programma di eradicazione dell'organismo nocivo per il quale si chiede la partecipazione finanziaria comunitaria, e in particolare:

- a) informazioni generali sulla comparsa dell'organismo nocivo di cui trattasi, con l'indicazione della data in cui è stata sospettata o confermata la presenza di tale organismo e le informazioni relative alla presunta origine della sua comparsa;
- b) le misure necessarie adottate o progettate per la lotta contro l'organismo nocivo in questione, la durata prevista di tali misure e, se possibile, i risultati ottenuti, il costo reale o stimato delle spese sostenute o da sostenere e la parte di tali spese che è o sarà coperta da stanziamenti pubblici. Il programma avrà una durata massima di due anni a decorrere dalla data della scoperta della presenza dell'organismo nocivo in questione, salvo casi particolari debitamente giustificati in cui possono essere presentate altre due domande, di un anno ciascuna.

Articolo 2

1. Ai fini dell'esame di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri presentano un fascicolo comprensivo, per ciascun anno del programma, dei seguenti elementi:

- a) una copia della notifica della presenza o della comparsa dell'organismo in questione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2000/29/CE;

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 287 del 21.10.1997, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.